

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022
697/2022/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER L'ANNO 2018,
PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., SEA SOC.
ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2019, 46/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 26/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2021, 472/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 472/2021/R/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: CSEA) a SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A. (di seguito: SEA Favignana o l'impresa) e, per conoscenza, all'Autorità del 28 marzo (prot. Autorità 13329 del 28 marzo 2022 - di seguito: comunicazione del 28 marzo 2022 o prima CRI);

- la comunicazione di CSEA a SEA Favignana e, per conoscenza, all’Autorità del 26 luglio 2022 (prot. Autorità 32650 del 26 luglio 2022 - di seguito: comunicazione del 26 luglio 2022 o seconda CRI);
- la comunicazione di CSEA inviata tramite e-mail del 5 settembre 2022 a SEA Favignana (di seguito: comunicazione del 5 settembre 2022);
- la comunicazione di CSEA del 14 settembre 2022 (prot. Autorità n. 41107, del 14 settembre 2022), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 2018, dell’impresa elettrica minore SEA Favignana (di seguito: comunicazione del 14 settembre 2014);
- la comunicazione di SEA Favignana del 20 settembre 2022 (prot. Autorità 42976 del 20 settembre 2022) all’Autorità (di seguito: comunicazione del 20 settembre 2022);
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità a CSEA del 28 settembre 2022 (prot. Autorità 45482 del 28 settembre 2022 – di seguito: prima comunicazione del 28 settembre 2022);
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità a SEA Favignana del 28 settembre 2022 (prot. Autorità 45384 del 28 settembre 2022 – di seguito: seconda comunicazione del 28 settembre 2022);
- la comunicazione di CSEA agli Uffici dell’Autorità del 21 ottobre 2022 (prot. Autorità 52233 del 21 ottobre 2022 – di seguito: comunicazione del 21 ottobre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.; in tali procedimenti, pertanto, a CSEA spetta la gestione della fase istruttoria e la proposta di determinazione sulla base dei relativi esiti, all’Autorità, invece, spetta verificare la correttezza del procedimento svolto da CSEA e la ragionevolezza degli argomenti posti alla base della decisione senza compiere una nuova istruttoria.
- con la deliberazione 132/00, l’Autorità ha dato disposizioni, alla CSEA, circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;

- con la deliberazione 46/2019/R/eel, l’Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2016-2018;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell’aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell’aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell’aliquota di integrazione tariffaria relativa all’anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 28 marzo 2022, la CSEA ha inviato a SEA Favignana la prima CRI con la determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria spettante per l’anno 2018, indicando le ragioni di tale determinazione a seconda del tipo di costo sostenuto dall’impresa; in particolare, con riferimento ad alcune spese legali sostenute per prestazioni professionali rese per un procedimento penale, tuttora pendente, nei confronti di terzi, la CSEA ha evidenziato che le fatture emesse in relazione a tali prestazioni riportano un’identica descrizione sintetica delle attività svolte e riguardano un procedimento penale il cui esito non risulta ancora definito;
- a seguito di tale prima CRI, l’impresa ha presentato una serie di osservazioni riferite al mancato riconoscimento di alcuni costi;
- a fronte di tali osservazioni, la CSEA ha tenuto conto degli elementi ulteriori forniti dall’impresa e proceduto con una seconda CRI, di cui alla comunicazione del 26 luglio 2022, con la quale ha ammesso alcuni costi, inizialmente non riconosciuti e ha, invece, confermato la non ammissibilità delle spese legali riferite al procedimento penale di cui sopra in quanto, sulla base delle indicazioni già fornite con la prima CRI, tale decisione risulta in linea con i criteri istruttori definiti dall’Ente;
- infine, il Comitato di Gestione di CSEA, nella seduta del 29 agosto 2022, ha approvato il valore della aliquota di integrazione tariffaria da riconoscere per l’anno 2018 a SEA Favignana dandone evidenza, con la comunicazione del 14 settembre 2022, agli Uffici dell’Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 20 settembre 2022, l’impresa ha inviato agli Uffici dell’Autorità e, in conoscenza a CSEA, un’istanza in cui ha chiesto il riconoscimento delle spese legali relative al procedimento penale di cui sopra o, in subordine, di esplicitare i criteri del mancato riconoscimento;

- gli Uffici dell’Autorità hanno provveduto a compiere i necessari approfondimenti, come tempestivamente comunicato all’impresa con comunicazione del 28 settembre 2022, richiedendo alla CSEA, con comunicazione sempre del 28 settembre 2022, le motivazioni tecniche e giuridiche per il mancato riconoscimento a SEA Favignana delle spese legali sopra richiamate e ogni altro elemento utile in merito;
- la CSEA, con la comunicazione del 21 ottobre 2022, ha confermato la non ammissibilità di tali spese legali in quanto, ai fini delle integrazioni tariffarie, possono essere riconosciuti solo i costi documentati, strettamente indispensabili per lo svolgimento del servizio elettrico, per contro, non possono essere riconosciuti costi derivati alle imprese dalla mancanza, da parte del legale rappresentante, della diligenza del buon padre di famiglia; ciò è chiarito nell’ambito dei criteri istruttori approvati dall’Ente - e noti all’impresa - nonché desumibile dai principi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato del 4 gennaio 2021, n. 37 (tale sentenza è stata espressamente indicata dalla CSEA all’impresa con e-mail del 5 settembre 2022);
- in base al principio della stretta attinenza, la CSEA valuta come reintegrabili i soli extracosti sostenuti dall’impresa per lo svolgimento del servizio di vendita dell’energia elettrica, non altrimenti recuperabili nell’ambito del regime tariffario ordinario; sotto il profilo della diligenza del buon padre famiglia, non è invece possibile compiere alcuna valutazione circa la condotta posta in essere dal rappresentante legale dell’impresa data la pendenza del procedimento penale in questione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 472/2021/R/eel, l’Autorità ha determinato l’aliquota di integrazione tariffaria, relativa all’anno 2017, per l’impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A.;
- con la comunicazione del 14 settembre 2022, la CSEA, come già esposto, ha comunicato all’Autorità la chiusura del procedimento istruttorio di quantificazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 2018, dell’impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A..

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base delle risultanze istruttorie svolte dalla CSEA e degli elementi da questa forniti nella comunicazione del 21 ottobre 2022, determinare l’aliquota di integrazione tariffaria, relativa all’anno 2018, per l’impresa elettrica minore SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A., nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento; le considerazioni svolte dalla CSEA, sopra richiamate, che comunque erano state rappresentate alla società, ancorché in forma molto sintetica, risultano infatti non irragionevoli, non ravvisandosi pertanto i presupposti per disporre un supplemento di istruttoria;

- autorizzare comunque la CSEA a valutare l'eventuale ammissibilità delle spese legali relative al procedimento penale in corso, in esito alla definizione dello stesso;
- disporre che, per l'anno 2019 e seguenti, la CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

1. di determinare, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, come comunicato nella seconda CRI, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota relativa all'anno 2018 spettante all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., SEA Soc. Elettrica di Favignana S.p.A., nei termini previsti nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
2. di prevedere che la CSEA provveda, sulla base dell'aliquota determinata ai sensi del precedente punto 1, alla corresponsione dell'integrazione tariffaria nonché agli eventuali conguagli nei confronti della predetta società;
3. di disporre che, per l'anno 2019 e seguenti, la CSEA corrisponda, all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
4. di autorizzare sin d'ora la CSEA a valutare l'eventuale ammissibilità delle spese legali relative al procedimento penale in corso, in esito alla definizione dello stesso;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini